

**CONTRATTO QUADRO  
TRA VINIFICATORI ED IMBOTTIGLIATORI  
DOC PROSECCO  
CAMPAGNE VITIVINICOLE 2017 – 2018 – 2019**

## **CONTRATTO QUADRO**

I sottoscritti:

A.C. S.r.l., Alberto Nani s.r.l., Az. Vin. CIDE S.r.l., Bacio della Luna Spumanti s.r.l., Bisol Desiderio & Figli s.r.l., Bottega s.p.a., Cantine Riunite e CIV Soc. Coop. Agr., Casa Vinicola Abbazia di San Gaudenzio s.r.l., Casa Vinicola Botter Carlo & C. s.p.a., Casa Vinicola Canella s.p.a., Casa Vinicola Zonin s.p.a., Cavit S.c., Contarini Vini e Spumanti s.r.l., F.lli Gancia & C. s.p.a., Fratelli Martini Secondo Luigi s.p.a., Giacomo Sperone I.VI.S. s.p.a., Giovanni Bosca Tosti Ivi s.p.a., Gruppo Italiano Vini s.p.a., Gruppo Vinicolo Fantinel s.p.a., La Marca Vini e Spumanti s.c.a., Le Contesse s.r.l., Maccari Spumanti s.r.l., Martini & Rossi s.p.a., Masottina s.p.a., Mionetto s.p.a., Montelvini s.r.l., Perlage s.r.l., Progetti Divini s.r.l., Sacchetto s.r.l., San Martino Vini s.r.l., San Simone di Brisotto S.r.l., Schenk Italia s.p.a., Spumanti Valdo s.r.l., Villa Sandi s.p.a., Vinicola Serena s.r.l., Zardetto Spumanti s.r.l.

e

I sottoscritti:

Adami s.r.l., Azienda Agricola La Jara di Marion Massimo, Biancavigna S.S. Soc. Agr., Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto s.a.c., Cantina Mareno s.c.a., Cantina Sociale Coop. Di Vazzola, Cantina Sociale di Cona e Cavarzere s.c.p.a. a scopo mutualistico, Cantina Sociale di Orsago s.c.a., Cantina Sociale Montelliana e dei Colli Asolani s.c.a., Cantina Sociale Ormelle s.c.a., Cantina Sociale Tezze di Piave Soc. Agr. Coop., Conselve Vigneti e cantine s.c.a., La Cantina Pizzolato s.r.l., La Tordera s.s., Le Rive di Bonato Andrea & Luigi s.s. società agricola, Lorenzonetto Cav. Guido società semplice agricola, Luigino Zago Società Agricola s.s., Opitergium Vini Soc. Agr. Coop., Santa Margherita s.p.a., Società Agricola Bellese Giacomo & Enzo s.s., Tenuta Ca' Bolani soc. agr. Semplice, Terre di Ogliano s.s., Vi.V.O. Cantine s.a.c., Vignaioli Veneto Friulani s.c.a., Viticoltori Ponte s.r.l.

### **Visto il**

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che abroga i regolamenti (CEE) n. 922//2, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

### **P r e m e s s o**

- Che gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 102 prevedono che le Organizzazioni di Produttori e le Organizzazioni di Imprese di Trasformazione, Distribuzione e

Commercializzazione possono sottoscrivere contratti quadro relativi ad uno o più prodotti agricoli aventi per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generale che le parti si impegnano a rispettare;

- Che l'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 102 prevede che i produttori agricoli e le imprese che beneficiano di una stessa denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e attestazione di specificità (AS) riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CE) n. 2092/91, del Consiglio, del 24 giugno 1991 possano realizzare per iscritto accordi di durata non superiore a un triennio da sottoporre all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestale;
- Che l'art. 157, paragrafo 1, punto v), del Reg. (UE) n. 1308/2013 prevede che, fatti salvi gli artt. 148 e 168, le Organizzazioni Interprofessionali possono redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;
- Che l'art. 164, paragrafo 4, punto c), del Reg. (UE) n. 1308/2013 prevede che un'organizzazione interprofessionale riconosciuta e rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto possa richiedere allo Stato membro interessato l'estensione di alcuni accordi, decisioni o pratiche convenute nell'ambito dell'organizzazione richiedente tra cui le regole relative alla stesura di contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;
- Che l'art. 3, comma 2 bis, del D.L. n.51/205, convertito in legge n. 91/2015, stabilisce che le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto di cui all'art. 157, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) n. 1308/2013, garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 62, commi 1 e 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1;
- Che il Consorzio di Tutela della DOC Prosecco risponde ai requisiti previsti dall'art. 41, comma 4, punto b), della L. n. 238/2016 può, nell'interesse e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP Prosecco anche non aderenti, organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP Prosecco-
- Che è opportuno che siano definiti un Contratto Quadro, schemi contrattuali tipo e un sistema di controlli che tutelino i soggetti vinificatori ed imbottiglieri al fine di salvaguardare l'efficienza e la trasparenza del sistema, nonché la piena competitività di tali soggetti.

- Che è necessario mantenere compatta ed efficiente la filiera produttiva, ed in particolare i suoi punti chiave attinenti, nello specifico, al ruolo delle Aziende vinificatrici ed imbottigliatrici, siano esse private o cooperative, alle loro rappresentanze e alle modalità dei controlli.

**Considerato quanto premesso le parti convengono quanto segue:**

- Quanto stabilito dal Contratto Quadro costituisce parte integrante dei singoli contratti di fornitura di mosto, mosto parzialmente fermentato, vino parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione e vino atto a doc prosecco sottoscritti dagli operatori interessati sia soci del Consorzio di tutela Prosecco DOC sia non aderenti ad esso in forza dei punti precedenti.
- Il presente Contratto si ispira ai principi della norma SA 8000 sulla Responsabilità sociale delle imprese. Questo per la necessaria coerenza tra l'azione per la diffusione sul mercato di prodotti di qualità e l'impegno per la sicurezza alimentare, il rispetto dell'ambiente, la garanzia della sicurezza e salute sul lavoro, i diritti dei lavoratori.
- Le imprese di trasformazione cooperativa sottoscrivono il presente Contratto Quadro per la sola materia prima acquistata e/o ceduta in fornitura, resta inteso che i rapporti con i propri soci sono disciplinati dai rispettivi statuti.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti firmatarie si danno reciprocamente atto:

- di essere in possesso di delega necessaria ai fini della conclusione del presente accordo;
- che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- che le Aziende Viticole, Vinificatrici e Imbottigliatrici, private o cooperative, e le loro rappresentanze, sono riconosciute quali protagonisti essenziali per utilizzare e/o mantenere compatta ed efficiente la filiera produttiva e pertanto

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Finalità e obiettivi**

Con il presente Contratto le parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e qualificazione della produzione della DOC Prosecco in funzione del miglioramento della qualità e di orientamento al mercato.

Vengono individuati, pertanto, i seguenti obiettivi primari:

**A - ORIENTAMENTO DELL'OFFERTA ALLA DOMANDA**

Le parti si impegnano a mettere a disposizione informazioni utili per una migliore comprensione dell'evoluzione degli andamenti di mercato (in termini quali/quantitativi) e, in

particolare, comunicando all'OI i dati utili ai fini di analisi economiche, indagini di mercato ed elaborazioni statistiche.

Al fine di salvaguardare la redditività dei produttori agricoli, per ottimizzare i costi di produzione e per meglio equilibrare le condizioni di mercato, le parti si impegnano affinché sia garantita una corretta futura pianificazione degli investimenti culturali da destinare alla trasformazione ed il regolare approvvigionamento del prodotto, in sintonia con gli obiettivi individuati.

#### **B - GARANZIA DELLA SICUREZZA DI APPROVVIGIONAMENTO**

Sulla base degli obiettivi stabiliti dal presente contratto ed al fine di garantire il puntuale approvvigionamento dei quantitativi di prodotto contrattato, le parti firmatarie dei singoli contratti di fornitura si impegnano a concordare preventivamente le quantità e le modalità di consegna della materia prima (calendari di ritiro, frequenza, ecc.).

Le imprese di trasformazione si impegnano ad assegnare quote di ritiro in misura proporzionale ai quantitativi definiti nei singoli contratti, tenendo conto dell'effettiva disponibilità di prodotto.

#### **C - ARMONIZZAZIONE DEI PROTOCOLLI DI FORNITURA**

Al fine di contenere il più possibile i costi di produzione e trasformazione nel rispetto dei disciplinari di produzione e di fornitura, le parti si impegnano ad armonizzare le modalità di produzione e di controllo della materia prima, della sua qualità e salubrità.

Le parti si impegnano a fornire e ad accettare il prodotto ottenuto sulla base degli allegati 1, 2 e 3 del presente Contratto Quadro.

#### **D - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI E DEFINIZIONE DI STANDARD**

Il prodotto dovrà rispettare le norme stabilite nell'allegato 3 del presente Contratto, relativo ai criteri di accettazione dei prodotti vitivinicoli nonché le norme previste nel Disciplinare di Produzione.

Le parti si impegnano, a garanzia del consumatore, ad utilizzare prodotti vitivinicoli coltivati e ottenuti con criteri rispettosi dell'ambiente, al fine di valorizzare le produzioni nazionali di qualità. L'OI si impegna a mettere a disposizione delle imprese vinificatrici e imbottigliatrici la documentazione prevista dal disciplinare medesimo.

Per i produttori singoli o associati aderenti al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata vi è l'obbligo di attuare un processo di certificazione volto a garantire l'applicazione delle norme tecniche previste nei disciplinari di produzione integrata regionali, sia nel processo di produzione e gestione della produzione primaria che dei relativi trasformati.

Le suddette verifiche verranno svolte da Organismi di Controllo sulla base dei piani di controllo

regionali redatti conformemente alle Linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo della produzione integrata.

#### **E - ADATTAMENTO DELLA PRODUZIONE ALL'EVOLUZIONE DEL MERCATO**

Le parti si impegnano a valutare l'attivazione, tramite l'OI, di progetti orientati a verificare nuove formule di valorizzazione commerciale del prodotto, anche attraverso attività di ricerca, di innovazione tecnologica, di sperimentazione, di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, comunque orientate ad incrementare il valore aggiunto del prodotto finale.

#### **F - GESTIONE STATISTICA DEI DATI**

Allo scopo di rendere fruibili i dati economici e commerciali per gli operatori del settore, le parti concordano di realizzare il monitoraggio dell'andamento della campagna di trasformazione attraverso la comunicazione dei dati utili all'OI, come concordato e definito nelle regole condivise di cui alle intese di filiera dell'OI per la DOC Prosecco”.

L'OI opera garantendo la diffusione delle informazioni in modo paritetico fra le parti e in forma aggregata, nel rispetto della riservatezza dei dati della singola impresa.

#### **Art. 2 - Campo di applicazione**

I firmatari del presente Contratto si impegnano ad adottarne il contenuto per la stipula di tutti i contratti di fornitura che andranno a sottoscrivere per le campagne 2017, 2018 e 2019, in data successiva al 1 agosto 2017.

I contratti di fornitura siglati prima di tale data dovranno comunque essere depositati presso l'OI, a cura dell'azienda acquirente, entro 30 giorni dall'estensione delle regole di cui all'art. 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013, ai sensi del art. 3 comma 4 del Decreto Legge 5 maggio 2015, n. 51.

#### **Art. 3 - Durata**

Il presente Contratto avrà durata fino al 30 giugno 2020, salvo proroga ed eventuali integrazioni e/o modifiche, da definire di comune accordo tra le parti.

Nel corso dell'ultima campagna e comunque su richiesta di una di esse, le parti si impegnano a incontrarsi per esaminare i risultati dell'iniziativa e concordare modalità, condizioni e termini di un eventuale rinnovo.

#### **Art. 4 - Obblighi dell'Acquirente**

Fermi restando gli obblighi stabiliti dagli articoli 12 e 13 del D. Lgs. n. 102/05, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., nonché il rispetto delle regole condivise di cui alle intese di filiera dell'OI per la DOC Prosecco, la violazione delle obbligazioni stabilite nel presente Contratto Quadro, e nel consequenziale Contratto di Fornitura, costituisce inadempimento grave.

Le Imprese Acquirenti che contrattano i prodotti vitivinicoli atti a dare DOC Prosecco con le Imprese Venditrici sono obbligate a ritirare il prodotto conformemente agli adempimenti previsti nel Contratto di Fornitura e nel rispetto dell'intesa di filiera dell'OI della DOC Prosecco. Si fanno comunque salvi i comprovati casi di forza maggiore, di cui al successivo art. 6, ed eventuali accordi in deroga convenuti tra i contraenti.

In caso di cessione dell'azienda di una delle parti che ha sottoscritto il Contratto di Fornitura in esecuzione del presente Contratto Quadro, il cedente è tenuto a dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza di tale contratto ed il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole e a garantirne l'esecuzione. In caso di violazione, l'inadempiente è obbligato al risarcimento dei danni da liquidarsi, in mancanza di esatta determinazione, con valutazione equitativa. Gli obblighi suddetti gravano, nel caso di cessione dell'azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente.

#### **Art. 5 - Obblighi del Venditore**

Fermi restando gli obblighi stabiliti dagli articoli 12 e 13 del già citato D.Lgs. n. 102/05, le Imprese Venditrici che contrattano i prodotti vitivinicoli atti a dare DOC Prosecco con le Imprese Acquirenti sono obbligate a consegnare il prodotto conformemente agli adempimenti previsti nel Contratto di Fornitura. Si fanno comunque salvi i comprovati casi di forza maggiore, di cui al successivo art. 6, ed eventuali accordi in deroga convenuti tra i contraenti.

#### **Art. 6 - Riconoscimento delle cause di forza maggiore**

Le parti firmatarie possono individuare, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti cause di forza maggiore, che potranno giustificare un mancato rispetto, totale o parziale, delle obbligazioni reciprocamente assunte con il Contratto di Fornitura:

- eventi climatici gravi, quali gelo, alluvione, grandine (dimostrabile alla Commissione dell'OI mediante confronto delle dichiarazioni di produzione, o altro);
- scioperi;
- eventi socio-politici;
- causa morte o invalidità grave;
- perdita quote di mercato dimostrabile alla Commissione dell'OI (esempio perdita tender, ecc..)

Le cause di forza maggiore devono essere comunicate per iscritto alla controparte, entro sette giorni dal loro verificarsi.

#### **Art. 7 - Criteri per la valutazione del prodotto e variazioni di prezzo**

I criteri di valutazione dei prodotti vitivinicoli atti a dare DOC Prosecco sono dettagliati nell'Allegato 3.

I prezzi espressi nei Contratti di Fornitura s'intendono franco partenza venditore, in euro/litro

al netto di I.V.A., come per legge. Possono essere concordate ulteriori variazioni in ragione di particolari modalità produttive e/o per specifici aspetti qualitativi in grado di differenziare il prodotto finito.

#### **Art. 8 – Disponibilità dei prodotti e loro contrattazione**

I Contratti di Fornitura relativi alle campagne vitivinicole 2017, 2018, 2019, sono redatti secondo il modello di cui all'Allegato 4, sono stipulati e consegnati in ottemperanza delle regole condivise, di cui alle intese di filiera dell'OI per la DOC Prosecco. Un originale del Contratto di Fornitura rimane all'Impresa Acquirente, un altro originale all'Impresa Venditrice ed un terzo originale sarà depositato presso la sede dell'OI a cura dell'Impresa Acquirente.

L'OI, affinché sia garantita una corretta programmazione degli obiettivi quantitativi della filiera, individuati tenendo come base le produzioni medie degli anni precedenti, impegna le parti a garantirne le disponibilità.

Più specificamente:

- a) le parti si impegnano al reciproco soddisfacimento delle quantità richieste dall'OI al fine di assicurare gli obiettivi quantitativi delle Imprese Acquirenti
- b) nel caso di annata con produzioni inferiori al fabbisogno (produzione impegnata con l'Impresa Acquirente nell'anno precedente), l'OI determinerà una decurtazione in percentuale a valere su tutti i contratti (eventuale applicazione metodo pro-rata).

Il Contratto Quadro prevede la possibilità di stipula di contratti Integrativi al Contratto di Fornitura originario, dopo l'esaurimento del contratto stesso, con una tolleranza del 20% rispetto al quantitativo contrattato (100%), con possibilità di derogarne la durata rispetto a quella prevista nei Contratti di Fornitura originari.

All'OI resta assegnato il compito di verificare la congruità della contrattazione rispetto alle quantità previste nei contratti di acquisto stipulati.

#### **Art. 9 - Modalità di pagamento**

I pagamenti saranno effettuati a favore delle Impresa Venditrice, come concordato nel Contratto di Fornitura, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno del mese di ricevimento fattura come previsto dall'art.62 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1.

#### **Art. – 10 Fondi per la gestione delle regole condivise delle intese di filiera della OI per la DOC Prosecco**

Le parti potranno prevedere la corresponsione di contributi per le attività di gestione delle regole condivise, di cui alle intese di filiera dell'OI per la DOC Prosecco e di controllo di cui all'articolo 1 lettera E, svolte e coordinate dall'OI, fissandone l'entità e le modalità di corresponsione.

In tal caso, i costi per le attività di cui al presente articolo, al netto di eventuali contributi provenienti da soggetti terzi, compresi enti pubblici, verranno ripartiti di comune accordo tra le parti.

#### **Art. 11 – Istituzione di un “Gruppo di Controllo”**

I contraenti propongono al Consorzio di Tutela del Prosecco DOC di istituire un Gruppo di Controllo, che avrà il compito di valutare costantemente l’andamento delle valutazioni qualitative ed opererà secondo lo schema di cui all’Allegato 1.

#### **Art. 12 - Sanzioni ed indennizzi**

Le parti concordano che il Contratto di Fornitura si considera rispettato se non perviene una comunicazione scritta da uno dei contraenti; la contestazione deve verificarsi “durante il periodo di consegna” prevista in ciascun singolo contratto di fornitura e non oltre dieci giorni dal termine dei ritiri.

Nei Contratti di Fornitura si prevedono, a carico delle parti contraenti, le seguenti sanzioni o indennità per le inadempienze:

- *Termini di pagamento*

Per il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte dell’Impresa Acquirente è prevista la corresponsione di un interesse per il periodo di mora, calcolato in base all’art. 5 comma 2 del D. Lgs. N. 231/2002.

- *Obbligo di consegnare i quantitativi di materia prima contrattati*

Per il mancato rispetto dell’obbligo di consegna, da parte dell’Impresa Venditrice è prevista una penale, salvo i casi di forza maggiore, pari a €/t 200, da applicare alla quantità di prodotto non consegnato. Detta penale può essere revisionata annualmente dall’OI.

- *Obbligo di accettare i quantitativi di materia prima contrattati*

Per mancato rispetto dell’obbligo di accettazione dei quantitativi contrattuali è prevista una penale, salvo i casi di forza maggiore, pari a €/t 200, da applicare alla quantità di prodotto non consegnato. Detta penale può essere revisionata annualmente dall’OI.

Per reciprocità, in ogni Contratto di Fornitura le penali previste in caso di inadempienza di una parte devono essere le medesime previste in caso di inadempienza della controparte.

In caso di non accordo tra le parti sul riconoscimento delle indennità si attueranno le procedure previste all’art.15 del presente Contratto Quadro.

#### **Art. 13 - Modifiche e/o integrazioni**

Tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Contratto dovranno essere

concordate e approvate per iscritto.

#### **Art. 14 – Accordo di segretezza e tutela dei dati personali**

Il termine informazioni riservate, come utilizzato in questo accordo, comprende tutte le informazioni fornite per iscritto con indicazione “confidenziale” o simili, e tutte le informazioni fornite verbalmente, per telefono, per e-mail, o comunque indirettamente apprese nel corso di visite ed incontri fra le parti.

Nello specifico si conviene che:

- a) qualsiasi informazione riservata, qualificata per iscritto come tale, o, se comunicata verbalmente, per telefono o per email, successivamente confermata per iscritto come tale, che sia comunicata dall'una parte all'altra in relazione o in attuazione del Contratto di Fornitura, dovrà essere e restare confidenziale e riservata in conformità di quanto previsto dal presente articolo per tutta la durata del contratto e per un ulteriore periodo di due anni;
- b) le parti si impegnano ad imporre analoghi obblighi di segretezza a tutti i propri dipendenti e collaboratori, anche esterni;
- c) le parti si impegnano inoltre a non riprodurre, utilizzare in proprio o tramite terzi, o comunque sfruttare informazioni riservate dell'altra parte, fatta eccezione per quanto espressamente e preventivamente concordato per iscritto tra le stesse.

La presente clausola di riservatezza non si applicherà a:

- qualsiasi informazione che è o diverrà di pubblico dominio senza responsabilità dell'altra parte;
- qualsiasi informazione resa pubblica dietro consenso scritto dell'altra parte;
- qualsiasi informazione legittimamente messa a disposizione ad una parte da terzi, che l'abbiano ricevuta senza violare alcun patto di riservatezza.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- all'OI;
- agli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- alle società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono alle parti altri servizi collaterali;
- ai consulenti legali, tributari e finanziari delle parti.

Le parti hanno facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

**Art. 15 - Risoluzione delle controversie nell'attuazione dei contratti di fornitura**

Le parti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dei Contratti di Fornitura stipulati in attuazione del presente Contratto Quadro, mediante arbitrato rituale che verrà affidato ad un collegio di tre soggetti, dei quali due di nomina di ciascuna delle due parti ed uno, con funzione di Presidente, di nomina di parte terza.

Nel caso in cui una delle due parti firmatarie rilevi una violazione del contratto di fornitura dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte entro dieci giorni dal termine dei ritiri.

Le due parti hanno un mese a disposizione dalla data di tale comunicazione per risolvere in modo amichevole la controversia. Terminato tale periodo una delle due parti potrà chiedere l'intervento del Collegio Arbitrale.

La nomina del Presidente del Collegio Arbitrale è rimessa al Presidente della Camera di Commercio della località dove è stato stipulato il contratto, il quale vi provvederà entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Qualora una delle due parti non provveda a nominare il proprio Arbitro, il Presidente provvederà d'ufficio a tale nomina.

Ove il Presidente della Camera di Commercio non provveda, la nomina del Collegio Arbitrale sarà richiesta al Presidente del Tribunale di Treviso o ad una persona dallo stesso delegata. Per tutte le controversie devolute al suo giudizio il Collegio Arbitrale deciderà sulla base di quanto previsto all'art.12 del presente Contratto Quadro e, in ogni caso, secondo legge o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

Per ogni singola controversia si provvederà, dapprima, all'esperimento di un tentativo di bonaria composizione e, ove questo fallisca, si farà luogo, con la partecipazione del Collegio e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, nonché il termine per la pronuncia del lodo da parte del Collegio e le norme procedurali dettate per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

La decisione sarà presa dal Collegio Arbitrale a maggioranza.

Le parti si impegnano a mettere a disposizione del Collegio Arbitrale tutti i dati che tale organismo ritenga necessari ai fini della risoluzione della controversia.

Le parti si impegnano altresì ad autorizzare l'eventuale asseveramento di taluni dati da parte dell'OI qualora il Collegio Arbitrale lo ritenesse necessario.

Per le eventuali controversie di carattere giudiziario, il Foro competente è quello di Treviso.

**Art. 16 - Allegati**

I seguenti documenti vengono allegati:

**Allegato 1** - “Gruppo di controllo per la valutazione della qualità dei prodotti vitivinicoli atti alla DOC Prosecco destinati alla trasformazione e all’imbottigliamento con relative procedure di controllo e prelevamento campioni”.

**Allegato 2** - “Direttive tecniche per la gestione della trasformazione, del trasporto e della consegna dei prodotti vitivinicoli atti alla DOC Prosecco”.

**Allegato 3** - “Criteri per la valutazione qualitativa dei prodotti vitivinicoli atti alla DOC Prosecco con relativa differenziazione del prezzo in funzione dei parametri qualitativi”.

**Allegato 4** – “Modello di Contratto Tipo di fornitura (ai sensi del D.Lgs 102/05)”.

I documenti sopra indicati sono parte integrante e sostanziale del Contratto Quadro, sì da costituirne un unico inscindibile contesto, con tutte le pattuizioni del presente atto.

#### **Art. 17 – Condizioni finali**

Le parti si impegnano ad osservare quanto stabilito nelle regole condivise, di cui alle intese di filiera della OI per la DOC Prosecco, nel Contratto Quadro e nei rispettivi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, si dà costituirne un unico inscindibile contesto L’Organizzazione Interprofessionale, Consorzio di tutela della DOC Prosecco, di seguito denominato "OI", che associa la quasi totalità delle imprese vinificatrici e imbottiglierici firmatarie del presente Contratto Quadro, ha definito nell’ambito delle intese di filiera le regole condivise a disciplina dei rapporti tra le parti in attuazione del Contratto Quadro ed è il soggetto incaricato dalle stesse per lo svolgimento di alcune specifiche attività di coordinamento e controllo, esplicitamente previste. L’OI sottoscrive il presente Contratto Quadro per presa d’atto e accettazione degli impegni previsti;

Treviso, 24 luglio 2017

Letto, confermato e sottoscritto:

f.to	A.C. S.r.l.
f.to	Alberto Nani s.r.l.
f.to	Az. Vin. CIDE S.r.l.
f.to	Bacio della Luna Spumanti s.r.l.
f.to	Bisol Desiderio & Figli s.r.l.
f.to	Bottega s.p.a.
f.to	Cantine Riunite e CIV Soc. Coop. Agr.
f.to	Casa Vinicola Abbazia di San Gaudenzio s.r.l.
f.to	Casa Vinicola Botter Carlo & C. s.p.a.
f.to	Casa Vinicola Canella s.p.a.
f.to	Casa Vinicola Zonin s.p.a.
f.to	Cavit S.c.
f.to	Contarini Vini e Spumanti s.r. l.

f.to F.Ili Gancia & C. s.p.a.  
f.to Fratelli Martini Secondo Luigi s.p.a.  
f.to Giacomo Sperone I.VI.S. s.p.a.  
f.to Giovanni Bosca Tosti Ivi s.p.a.  
f.to Gruppo Italiano Vini s.p.a.  
f.to Gruppo Vinicolo Fantinel s.p.a.  
f.to La Marca Vini e Spumanti s.c.a.  
f.to Le Contesse s.r.l.  
f.to Maccari Spumanti s.r.l.  
f.to Martini & Rossi s.p.a.  
f.to Masottina s.p.a.  
f.to Mionetto s.p.a.  
f.to Montelvini s.r.l.  
f.to Perlage s.r.l.  
f.to Progetti Divini s.r.l.  
f.to Sacchetto s.r.l.  
f.to San Martino Vini s.r.l.  
f.to San Simone di Brisotto S.r.l.  
f.to Schenk Italia s.p.a.  
f.to Spumanti Valdo s.r.l.  
f.to Villa Sandi s.p.a.  
f.to Vinicola Serena s.r.l.  
f.to Zardetto Spumanti s.r.l.

## e

f.to Adami s.r.l.  
f.to Azienda Agricola La Jara di Marion Massimo  
f.to Biancavigna S.S. Soc. Agr.  
f.to Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto s.a.c.  
f.to Cantina Mareno s.c.a.  
f.to Cantina Sociale Coop. Di Vazzola  
f.to Cantina Sociale di Cona e Cavarzere s.c.p.a. a scopo mutualistico  
f.to Cantina Sociale di Orsago s.c.a.  
f.to Cantina Sociale Montelliana e dei Colli Asolani s.c.a.  
f.to Cantina Sociale Ormelle s.c.a.  
f.to Cantina Sociale Tezze di Piave Soc. Agr. Coop.  
f.to Conselve Vigneti e cantine s.c.a.  
f.to La Cantina Pizzolato s.r.l.,  
f.to La Tordera s.s.  
f.to Le Rive di Bonato Andrea & Luigi s.s. società agricola  
f.to Lorenzonetto Cav. Guido società semplice agricola  
f.to Luigino Zago Società Agricola s.s.  
f.to Opitergium Vini Soc. Agr. Coop.

f.to            Santa Margherita s.p.a.  
f.to            Società Agricola Bellese Giacomo & Enzo s.s.  
f.to            Tenuta Ca' Bolani soc. agr. Semplice  
f.to            Terre di Ogliano s.s.  
f.to            Vi.V.O. Cantine s.a.c.  
f.to            Vignaioli Veneto Friulani s.c.a.  
f.to            Viticoltori Ponte s.r.l.